

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno  Numero  Sezione 

## Soggetto Imputato

Datore\_Lavoro\_Pubblico  Datore\_lavoro\_Privato  CSP/CSE  Dirigente  Responsabile\_Lavori  
 Committente  Preposto  RSPP  Lavoratore  
 Altro

## Esito

Assoluzione  
 Condanna  Pena detentiva  Pena detentiva+pecuniaria  Pena pecuniaria  Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso  Risarcimento alla costruita parte civile  
Altri elementi

Quantum 

1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello

## Classificazione evento

Infortunio  Malattia  Non riguarda un infortunio  
 Lesioni  Morte

## Soggetto leso

Operaio  Artigiano  Impiegato  Imprenditore  Ulteriori soggetti lesi   
 Altro   Salute Sicurezza

## Fattispecie

## Tipologia del luogo di avvenimento

Privato  Pubblico  Cantiere  Ufficio  
 Fabbrica  Altro

## Principio di diritto

In caso di infortunio sul lavoro, non è consentito al datore di lavoro invocare a propria discolpa, per farne discendere l'interruzione del nesso causale (articolo 41, comma 2, cod.pen.), la legittima aspettativa della diligenza del lavoratore, allorquando lo stesso datore di lavoro versi in re illecita per non avere, per propria colpa, impedito l'evento lesivo cagionato dallo stesso infortunato, consentendogli di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo (ciò che qui è indiscutibile, quanto meno in ragione della omessa predisposizione di un parapetto conforme ai criteri di sicurezza imposti dalla normativa di settore). Con l'ulteriore rilievo secondo il quale non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (cfr. da ultimo, Sez.4, n.10265 del 17/01/2017, Meda, Rv.269255).

La incontestata imprudenza dell'infortunato che, come evidenziato dal giudice, nella qualità di capocantiere era certamente a conoscenza della scarsa resistenza del parapetto (come del resto dimostrato dalla sua partecipazione, il giorno precedente, alla sostituzione di parte del parapetto) non vale, pertanto, ad escludere la responsabilità degli imputati.

E' infondato anche il motivo con il quale si prospetta, sotto altro profilo, l'abnormità della condotta del lavoratore, che si sarebbe recato sulla rampa per scopi estranei alle mansioni lavorative, trattandosi di area esterna al cantiere. Va ricordato sul punto che le opere provvisoriale- come tale intendendosi ogni manufatto che venga realizzato in un cantiere a servizio dei lavori da effettuare- devono essere conservate in efficienza sino allo smobilizzo del cantiere in modo tale da non costituire pericolo per la incolumità degli addetti ( Sez. 4, n.3504 del 13/12/2007, Leta, Rv. 239029).

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 12/07/ 2017

## Note

Al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, era addebitato di non aver adottato nessuno dei provvedimenti di sua competenza in relazione alle inosservanze dell'impresa relative alla manutenzione e al controllo periodico del cantiere al fine di eliminare i difetti sopra indicati.

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**